



*Dottori commercialisti
Consulenti del lavoro
Revisori legali*

36100 Vicenza - Via Zamenhof, 717
Tel. 0444.914447 - fax 0444.918497
e-mail: info@studiocarli.it - www.studiocarli.it

**Ai gentili Clienti
Loro sedi**

Vicenza, 20/05/2022

Oggetto: Obblighi e facoltà di utilizzo del canale SdI dall'1.7.2022 per i soggetti che operano con non residenti (Paesi Ue ed extra UE).

La Legge n. 178/2020, ha apportato importanti novità, in capo ai soggetti passivi IVA, in merito agli obblighi di trasmissione dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi con controparti non residenti. In particolare, **a decorrere dal mese di luglio 2022**, i dati relativi alle sopra citate operazioni non potranno più essere inviati tramite la Comunicazione delle Operazioni Transfrontaliere (il cosiddetto esterometro), ma dovranno essere trasmessi avvalendosi esclusivamente del canale SdI, ovvero mediante un documento elettronico in formato XML.

L'obbligo in esame comporta la necessità, a carico dei contribuenti, di prestare particolare attenzione alle modalità ed ai termini, dettati dalla normativa, per l'emissione delle fatture relative alle operazioni sottostanti, nonché alle corrispondenti procedure di integrazione o autofatturazione degli acquisti di beni e servizi ricevuti (cosiddetto *reverse charge* esterno).

Per completezza di trattazione, nel presente articolo saranno analizzate altresì le modalità di corretto e tempestivo rispetto degli obblighi di integrazioni delle operazioni soggette al cosiddetto *reverse charge* interno, sempre mediante utilizzo del canale SdI.

Cessioni di beni e servizi a soggetti UE ed Extra-UE

A decorrere dall'1.7.2022, come sopra anticipato, il tracciato XML diverrà l'unica modalità ammessa per comunicare i dati delle operazioni effettuate verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, siano questi residenti in altro Stato Membro dell'Unione Europea oppure in un Paese Extra-UE.

Il tracciato XML dovrà essere trasmesso allo SdI con le stesse tempistiche previste dalla normativa IVA per l'emissione della fattura.

Tale tempistica è contenuta nell'articolo 1 comma 3-bis del D.Lgs. n. 127/2015 laddove prevede, alla lettera a), che *la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi*.

Quanto disposto dal legislatore si traduce operativamente, e per la generalità dei casi, nel rispetto **del termine di 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione per l'invio del record**.

È bene ricordare che, per specifiche operazioni, la normativa può individuare un termine differente: ci si riferisce, a titolo esemplificativo, all'articolo 21 comma 4 lettera d) del D.P.R. n. 633/1972,



*Dottori commercialisti
Consulenti del lavoro
Revisori legali*

36100 Vicenza - Via Zamenhof, 717
Tel. 0444.914447 - fax 0444.918497
e-mail: info@studiocarli.it - www.studiocarli.it

laddove prevede, per i servizi generici resi a soggetti Extra-UE, la possibilità di emettere la fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermo restando l'obbligo di far confluire l'operazione stessa nel mese di effettuazione dell'operazione come identificato ai sensi dell'art. 6 D.P.R. IVA. In caso di cessione di beni, pertanto, l'operazione si intende effettuata all'atto di consegna/spedizione dei beni.

Nel caso di prestazione di servizi generici, invece, l'operazione si intende eseguita al momento di pagamento del corrispettivo o l'ultimazione della prestazione. In tale caso, qualora le prestazioni di servizi generici siano di carattere periodico o continuativo, il momento di effettuazione dell'operazione coincide con la data di maturazione dei corrispettivi.

Dal punto di vista operativo, la compilazione del file XML richiede il rispetto degli accorgimenti qui di seguito riportati:

1. Il file deve anzitutto contenere la stringa "XXXXXXX" come codice destinatario e, a differenza del tracciato dell'esterometro, deve essere inviato allo SdI per singolo *record*.
2. Nella sezione 1.4.1.1 "IdFiscaleIVA" del blocco 1.4 "Cessionario/Committente", occorre indicare rispettivamente:
 - nel campo 1.4.1.1.1 "IdPaese" il codice Paese estero (diverso da IT e espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code);
 - nel campo 1.4.1.1.2 "IdCodice" un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il SdI non effettua controlli di validità); se invece il cliente è un soggetto consumatore finale estero, occorre compilare anche in questo caso solo il campo 1.4.1.1.2 "IdCodice" lasciando vuoto il campo 1.4.1.2 "CodiceFiscale".
3. Infine, trattandosi di operazioni con controparte non residente, si rende necessario impostare correttamente il codice natura che identifica l'operazione IVA sottostante, all'interno delle diverse alternative.

La tabella seguente riepiloga i principali codici natura utilizzati per le operazioni con soggetti non residenti:

Codice natura	Tipologia operazione
N2.1 - Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972	Codice da utilizzare nel caso di operazioni non soggette ad IVA per carenza del requisito territoriale (ad esempio servizi generici)
N3.1 - non imponibili - esportazioni	Codice da utilizzare nel caso di fattura trasmessa via SdI per esportazioni di beni effettuate nell'anno di cui all'articolo 8, primo comma, lettere a), b) e b-bis) del D.P.R. n. 633/1972
N3.2 - non imponibili - cessioni intracomunitarie	Codice da utilizzare per le cessioni intracomunitarie di beni di cui all'articolo 41 D.L. n. 331/1993



*Dottori commercialisti
Consulenti del lavoro
Revisori legali*

36100 Vicenza - Via Zamenhof, 717
Tel. 0444.914447 - fax 0444.918497
e-mail: info@studiocarli.it - www.studiocarli.it

N3.3 - non imponibili - cessioni verso San Marino	Codice da utilizzare nel caso di cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi
--	---

REVERSE CHARGE ESTERNO

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Chiarito il trattamento del ciclo attivo, occorre affrontare le modalità di trattamento, sempre nell'ambito di operazioni *business to business* (B2B), degli acquisti di beni o servizi ricevuti da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Come noto, in questi casi si rende applicabile il meccanismo dell'inversione contabile (c.d. *reverse charge* esterno), disciplinato dall'articolo 17 comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 e finalizzato all'assolvimento degli obblighi di versamento dell'IVA da parte del soggetto passivo italiano.

Attraverso il meccanismo del reverse charge, si ha il trasferimento degli obblighi impositivi dal soggetto non residente al cessionario nazionale, soggetto passivo ai fini IVA stabilito in Italia. Il cedente o prestatore non residente, nell'emettere il documento che certifica la cessione del bene o la prestazione di servizi, in applicazione di quanto previsto dalla normativa dello stato di appartenenza, deve indicare esclusivamente l'ammontare dell'operazione senza indicazione dell'imposta, in quanto l'obbligo di assolvimento della stessa ricade per l'appunto sul soggetto cessionario o committente nazionale.

La disciplina fiscale prevede due differenti modalità di assolvimento dell'IVA nell'ambito dell'inversione contabile:

- l'integrazione del documento emesso dal cedente /prestatore,
- l'emissione di un'autofattura da parte del cessionario / committente.

Fermo restando il medesimo risultato in termini di effetti in capo al soggetto nazionale, le due modalità prevedono ambiti di applicazione differenti.

INTEGRAZIONE DEL DOCUMENTO

L'integrazione del documento si applica, come previsto dal D.L. n. 331/1993, alle seguenti fattispecie:

- acquisti intracomunitari di beni,
- acquisti di beni da fornitore residente in un altro Stato UE ed identificato ai fini Iva in Italia,
- prestazioni di servizi ricevuti da soggetto residente di un altro Stato UE.

L'articolo 47 del D.L. n. 331/1993 stabilisce in particolare che il documento comprovante l'acquisto, opportunamente integrato, deve essere annotato:

- nel registro delle vendite, entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura e con riferimento al mese precedente,
- nel registro degli acquisti, al fine di consentire il recupero dell'IVA, qualora l'imposta risulti detraibile o di rilevare l'indetraibilità della stessa.



*Dottori commercialisti
Consulenti del lavoro
Revisori legali*

36100 Vicenza - Via Zamenhof, 717
Tel. 0444.914447 - fax 0444.918497
e-mail: info@studiocarli.it - www.studiocarli.it

AUTOFATTURA

La seconda modalità di assolvimento degli obblighi IVA da parte del cessionario / committente prevista dalla disciplina fiscale è rappresentata dall'emissione di un'autofattura.

Tale meccanismo si applica nel caso di operazione effettuata con una controparte, cedente o prestatore, stabilito in un Paese Extra-UE.

Il soggetto passivo nazionale procede quindi all'emissione di un documento avente le caratteristiche di una fattura nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972.

Ancora una volta, i tempi di emissione del documento sono quelli già commentati sopra: 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, salvo le eventuali eccezioni previste da norme specifiche.

L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 16 del 2013, ha precisato che, nel caso di servizi generici resi da un soggetto extracomunitario si deve, comunque, ritenere che la ricezione di un qualunque documento da quest'ultimo emesso, volto a certificare l'operazione resa, sia indice dell'ultimazione dell'operazione o della maturazione del corrispettivo, con conseguente obbligo di emissione dell'autofattura da parte del committente nazionale.

Con riferimento alle cessioni effettuate da soggetto Extra-UE, vale la pena ricordare che per quanto riguarda gli acquisti di beni con movimentazione degli stessi da territori extra doganali, la liquidazione e il pagamento dell'IVA avviene direttamente in dogana al momento dell'importazione. Qualora gli stessi beni si trovino invece già nel territorio nazionale, in applicazione del citato articolo 17 comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 è il soggetto italiano obbligato ad assolvere l'IVA mediante emissione dell'autofattura.

L'autofattura deve essere quindi annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 del D.P.R. n. 633/1972 entro 15 giorni dalla sua emissione e sempre a valere nella liquidazione IVA riferita al momento di effettuazione dell'operazione.

L'autofattura è quindi annotata, lato acquisti e al fine di esercitare il diritto alla detrazione, anche nel registro di cui all'articolo 25 del D.P.R. n. 633/1972 entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

TERMINE TRASMISSIONE DATI ALLO SDI

L'articolo 1 comma 3-bis del D.Lgs. n. 127/2015 definisce i tempi entro cui i dati relativi agli acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevuti, relativi ad operazioni con soggetti non residenti, devono essere comunicati allo SdI, non essendo più validi i termini dell'esterometro.

In particolare, la lettera b) della citata normativa prevede che la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Quanto disposto determina i seguenti comportamenti:



*Dottori commercialisti
Consulenti del lavoro
Revisori legali*

36100 Vicenza - Via Zamenhof, 717
Tel. 0444.914447 - fax 0444.918497
e-mail: info@studiocarli.it - www.studiocarli.it

- nel caso di fornitore residente in altro Paese UE, occorre procedere all'integrazione della fattura ed alla relativa trasmissione allo SdI in formato XML entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura da parte del soggetto UE;
- nel caso di fornitore residente in un Paese Extra-UE, occorre procedere all'emissione e trasmissione dell'autofattura allo SdI in formato XML entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Ai fini della compilazione del file XML, le fattispecie più comuni in cui potrà trovarsi il soggetto nazionale saranno le seguenti:

CASO 1 - ACQUISTO DI BENI DA UN SOGGETTO RESIDENTE IN UN ALTRO PAESE UE (ACQUISTO INTRACOMUNITARIO)

Campo del documento	Acquisto bene UE
Tipo documento	TD18 - Integrazione per acquisto di beni intracomunitari.
Dati del cedente/prestatore	Riportare i dati del cedente estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso.
Dati del cessionario/ committente	Riportare i dati del cessionario o committente che effettua l'integrazione.
Data da indicare sul documento	Indicare la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura).
Numerazione	Si suggerisce di adottare una numerazione ad hoc.
Termine invio SdI	Entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione.

CASO 2 - ACQUISTO DI BENI GIÀ PRESENTI IN ITALIA, DA UN SOGGETTO RESIDENTE IN UN ALTRO PAESE UE E PRIVO DI STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA

Campo del documento	Acquisto bene già presente in ITA, da soggetto UE
Tipo documento	TD19 - Integrazione/Autofattura per acquisto di beni ex articolo 17 comma 2 D.P.R. 633/1972.
Dati del cedente/prestatore	Riportare i dati del cedente estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso.
Dati del cessionario/ committente	Riportare i dati del cessionario o committente che effettua l'integrazione.



*Dottori commercialisti
Consulenti del lavoro
Revisori legali*

36100 Vicenza - Via Zamenhof, 717
Tel. 0444.914447 - fax 0444.918497
e-mail: info@studiocarli.it - www.studiocarli.it

Data da indicare sul documento	Indicare la data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura stessa).
Numerazione	Si suggerisce di adottare una numerazione ad hoc.
Termine invio SdI	Entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione.

CASO 3 - ACQUISTO DI BENI GIÀ PRESENTI IN ITALIA, DA UN SOGGETTO RESIDENTE IN UN PAESE EXTRA-UE E PRIVO DI STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA

Campo del documento	Acquisto bene già presente in ITA, da soggetto Extra-UE
Tipo documento	TD19 - Integrazione/Autofattura per acquisto di beni ex articolo 17 comma 2 D.P.R. 633/1972.
Dati del cedente/prestatore	Riportare i dati del cedente estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso.
Dati del cessionario/committente	Riportare i dati del cessionario o committente che emette l'autofattura.
Data da indicare sul documento	Indicare la data di effettuazione dell'operazione con il fornitore Extra-UE.
Numerazione	Si suggerisce di adottare una numerazione ad hoc.
Termine invio SdI	Entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

CASO 4 - PRESTAZIONI DI SERVIZI RICEVUTE DA UN SOGGETTO RESIDENTE IN UN ALTRO PAESE UE

Campo del documento	Prestazioni di servizi ricevute da soggetto UE
Tipo documento	TD17 - Integrazione/Autofattura per acquisto servizi dall'estero.
Dati del cedente/prestatore	Riportare i dati del prestatore estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso.
Dati del cessionario/committente	Riportare i dati del cessionario o committente che effettua l'integrazione.
Data da indicare sul documento	La data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura).



*Dottori commercialisti
Consulenti del lavoro
Revisori legali*

36100 Vicenza - Via Zamenhof, 717
Tel. 0444.914447 - fax 0444.918497
e-mail: info@studiocarli.it - www.studiocarli.it

Numerazione	Si suggerisce di adottare una numerazione ad hoc.
Termine invio SdI	Entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione.

CASO 5 - PRESTAZIONI DI SERVIZI RICEVUTE DA UN SOGGETTO RESIDENTE IN UN PAESE EXTRA-UE

Campo del documento	Prestazione di servizi ricevute da soggetti Extra-UE
Tipo documento	TD17 - Integrazione/Autofattura per acquisto servizi dall'estero.
Dati del cedente/prestatore	Riportare i dati del prestatore estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso.
Dati del cessionario/committente	Riportare i dati del cessionario o committente che emette l'autofattura.
Data da indicare sul documento	La data di effettuazione dell'operazione.
Numerazione	Si suggerisce di adottare una numerazione ad hoc.
Termine invio SdI	Entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Nel caso di ricezione di una nota di credito, emessa da soggetto non residente, a storno di una precedente operazione, il soggetto passivo italiano dovrà provvedere ad inviare allo SdI un nuovo documento, utilizzando come *Tipo Documento* il medesimo dell'operazione principale (TD17 - TD18 - TD19) e indicando gli importi con segno negativo.

Non è quindi da utilizzare, per la fattispecie in esame, il Tipo Documento TD04 - Nota di credito.

Si ricorda che costituiscono oggetto di comunicazione, tramite il nuovo tracciato XML, anche quelle operazioni non rilevanti ai fini IVA in Italia. E' la stessa Agenzia delle Entrate, nella propria guida sulla fatturazione elettronica, a precisare le modalità operative con cui effettuare la comunicazione di tali operazioni come segue: "il codice N2.2 operazioni non soggette - altri casi deve altresì essere adoperato, in associazione ad un Tipo documento con codice TD17 o TD19, per trasmettere tramite SDI, in sostituzione dell'esterometro, i dati degli acquisti di servizi e di beni effettuati da un soggetto passivo italiano all'estero (non rilevanti ai fini IVA in Italia) i quali devono obbligatoriamente essere comunicati ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.



*Dottori commercialisti
Consulenti del lavoro
Revisori legali*

36100 Vicenza - Via Zamenhof, 717
Tel. 0444.914447 - fax 0444.918497
e-mail: info@studiocarli.it - www.studiocarli.it

REVERSE CHARGE INTERNO

In chiusura, vale la pena riepilogare, seppur brevemente, la disciplina del cosiddetto *reverse charge* interno, ovvero il quel meccanismo, previsto dal legislatore nell'ambito di operazioni B2B fra soggetti residenti, in cui gli obblighi IVA sono trasferiti dal soggetto cedente o prestatore al soggetto cessionario o committente. A titolo meramente esemplificativo è il caso delle spese di pulizia e delle prestazioni effettuate nel settore edile da soggetti subappaltatori.

Da un punto di vista operativo, il fornitore nazionale emette una fattura elettronica, con dicitura inversione contabile, utilizzando uno dei codici natura presenti nella tabella di seguito riportata:

Codice natura	Tipologia operazione
N6.1 inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero	Operazioni di cui all'articolo 74, commi 7 e 8 del D.P.R. 633/1972
N6.2 inversione contabile - cessione di oro e argento ai sensi della legge 7/2000 nonché di oreficeria usata ad OPO	Operazioni di cui all'articolo 17, comma 5 del D.P.R. 633/1972
N6.3 inversione contabile - subappalto nel settore edile	Operazioni di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a) del D.P.R. 633/1972
N6.4 inversione contabile - cessione di fabbricati	Operazioni di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a-bis) del D.P.R. 633/1972
N6.5 inversione contabile - cessione di telefoni cellulari	Operazioni di cui all'articolo 17, comma 6, lettera b), del D.P.R. 633/1972
N6.6 inversione contabile - cessione di prodotti elettronici	Operazioni di cui all'articolo 17, comma 6, lettera c), del D.P.R. 633/1972
N6.7 inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi	Operazioni di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a-ter), del D.P.R. 633/1972
N6.8 inversione contabile - operazioni settore energetico	Operazioni di cui all'articolo 17, comma 6, lettera d-bis), d-ter) e d-quater), del D.P.R. 633/1972
N6.9 inversione contabile - altri casi	Per eventuali nuove tipologie di operazioni rispetto a quelle elencate negli altri N6

Il cessionario o committente che riceve la fattura a mezzo SdI può quindi decidere di operare secondo due diverse modalità alternative:

- integrare manualmente il documento con l'IVA dovuta, senza effettuare alcuna trasmissione all'Agenzia delle Entrate,



*Dottori commercialisti
Consulenti del lavoro
Revisori legali*

36100 Vicenza - Via Zamenhof, 717
Tel. 0444.914447 - fax 0444.918497
e-mail: info@studiocarli.it - www.studiocarli.it

- integrare digitalmente il documento, per trasmetterlo all'Amministrazione Finanziaria.

La scelta dell'una o dell'altra modalità non ha, chiaramente, effetti sull'eventuale emersione di IVA da versare, ma solo nel secondo caso le bozze precompilate di liquidazioni IVA, registri e dichiarazione IVA predisposte dall'Agenzia delle Entrate potranno recepire le operazioni in parola.

Seguendo il secondo approccio, sicuramente suggerito, la compilazione del file XML dovrà quindi rispettare la compilazione proposta nella tabella che segue.

Campo del documento	Descrizione
Tipo documento	TD16 - Integrazione fattura da <i>reverse-charge</i> interno.
Dati del cedente/prestatore	Riportare i dati del cedente o del prestatore che ha emesso la fattura in regime di inversione contabile.
Dati del cessionario/committente	Riportare i dati del cessionario o committente tenuto all'integrazione della fattura.
Data	Indicare la data di ricezione della fattura che deve essere integrata, o, comunque, una data ricadente nel mese di ricezione del documento.
Numerazione	Si suggerisce di adottare una numerazione ad hoc.
Dati fattura collegate	Indicare l'Id Sdi attribuito al Sistema di Interscambio alla fattura ricevuta, oggetto di integrazione.
Momento di applicazione del <i>reversecharge</i>	La fattura, ai sensi dell'articolo 15 comma 5 del D.P.R. n. 633/1972 deve essere integrata con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, e annotata nel registro delle vendite entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.

Infine ricordiamo, come visto già per il *reverse charge* esterno, che il documento integrato deve essere annotato sia nel registro delle vendite o dei corrispettivi che nel registro degli acquisti al fine di poter esercitare l'eventuale diritto alla detrazione.

Sperando di aver fatto cosa gradita, lo Studio porge cordiali saluti.

Studio Carli